

## REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI

**recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 e per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma D.I. 129/2018**

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 7, comma 6 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - UPPA dell'11 marzo 2008 n. 2;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. art. 17, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto l'art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297;

Il Consiglio d'Istituto

nella seduta del 18 dicembre con delibera n. 35 ha approvato il presente Regolamento a modifica di quello precedente. Questo viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.

### Art. 1

#### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a **persone fisiche** con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Fra i contratti di cui al presente articolo rientrano i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare particolari progetti didattici o a supporto della didattica;
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

## Art. 2

### Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente in base alla Programmazione dell'offerta formativa, il dirigente scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita a norma dell'articolo 1, del presente regolamento.
2. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lvo n. 165/ 2001, e determina **durata, luogo, oggetto e compenso** per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
3. Il dirigente scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

## Art. 3

### Priorità di scelta

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

1. attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
2. a discrezione del Dirigente scolastico attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
3. quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
4. espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.

## Art. 4

### Requisiti soggettivi

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.
2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

I.I.S. "ANDREA SCOTTON" COD.MIN. VIIS021008 C.F.93002740244 C.C.POST. 11802360  
viis021008@istruzione.it pec:VIIS021008@pec.istruzione.it

- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) salvo che nelle ipotesi di cui all'ultimo comma del successivo art. 5, essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

### **Art. 5**

#### Procedura di selezione comparativa

1. La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
2. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito web della stessa.
3. È in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ed esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.)
4. L'avviso indicherà:
  - L'ambito disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività richiesto, la durata dell'incarico;
  - Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
  - I criteri di selezione, con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della stessa e qualità della metodologia che si intende adottare) che saranno oggetto di valutazione;
  - L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
  - Indicazione del responsabile del procedimento.
5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria.
6. La commissione predispose a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
7. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
8. La graduatoria è approvata dal dirigente scolastico.
9. La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica.

10. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

11. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 6**

### Requisiti professionali e curriculum

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titoli di studio;
- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- attività di libera professione svolta nel settore;
- corsi di aggiornamento e formazione;
- pubblicazioni e altri titoli;
- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto e con altre scuole.

A parità di punteggio sarà data la preferenza nell'ordine ai candidati che:

- abbiano già lavorato senza demeriti nell' Istituto scolastico;
- abbiano svolto esperienze in altri Istituti.
- abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola

## **Art. 7**

### Stipula convenzioni

Il Dirigente è autorizzato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, di formazione, ONLUS e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola nella generalità dei casi non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è autorizzato inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti e con le aziende al fine di favorire l'inserimento degli studenti nelle realtà produttive del territorio.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo n. 165/2001.

## **Art. 8**

### Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

## **Art. 9**

### Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

1. le Parti contraenti;
2. l'oggetto della collaborazione (descrizione della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
3. la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
4. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
5. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
6. impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
7. l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
8. le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
9. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
10. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
11. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione – esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera – intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e – seguenti del Codice Civile.

I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione

del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

## Art. 10

### Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-quater* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/ 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a progettazione dell'istituzione scolastica e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Può prescindersi dalle procedure comparative in circostanze del tutto particolari come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (es. metodologia didattica del docente, produzioni scientifiche specifiche ed uniche su una particolare tematica etc), assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale (cfr Deliberazione Corte Conti Piemonte n. 122/2014).

L'impossibilità del ricorso alla procedura comparativa, a causa della peculiarità o specificità dell'attività oggetto dell'incarico, si dovrà evincere con chiarezza dalla determina dirigenziale.

4. In base all'art. 7, sesto comma, del Decreto legislativo n. 165/ 2001, il requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. e) può non essere richiesto in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

## Art. 11

### Affidamento dell'incarico

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera.

2. I contratti, fra quelli oggetto del presente Regolamento, relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale di questa istituzione scolastica, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della L. n 244/2007.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

## Art. 12

### Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il dirigente scolastico può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

4. Il compenso deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il compenso viene erogato dietro presentazione:

- di apposita nota di credito.
- di apposita rendicontazione corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata

## Art. 13

### Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

5. L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo è motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

#### **Art. 14**

##### Progetti / Manifestazioni particolari

Per progetti / manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente.